

QUESITO N. 3

A) In merito ai requisiti di cui ai punti 7.1 a) e 7.1 b) del disciplinare, si chiede se sia corretto, per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione considerare anche i lavori in corso.

B) In merito ai requisiti di cui ai punti 7.1 a) e 7.1 b) del disciplinare, si chiede se i servizi espletati per il raggiungimento del requisito debbano comprendere tutte le classi e le categorie di lavori previste al p.to 3) del suddetto disciplinare oppure se si debba far riferimento all'importo totale dei lavori riferiti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

RISPOSTA N. 3

A) Si possono considerare i lavori in corso, purchè siano iniziati nel periodo richiesto dal Disciplinare di Gara (vedi rif. risposta quesito n. 1).

B) I paragrafi 7.1a) e 7.1b) del Disciplinare di gara fanno riferimento il primo all'importo complessivo presunto del corrispettivo professionale, (parag. 4) e il secondo all'importo complessivo stimato dei lavori (parag. 3). Non vengono richiamate categorie e/o classifiche di lavoro o di prestazione.

QUESITO N. 4

In merito alla ricognizione dei luoghi, il disciplinare scrive : "La ricognizione dei luoghi dovrà essere svolta personalmente dai concorrenti indicati per gli incarichi di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori". Con questo si intende che il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle persone che verranno indicate nell'organigramma delle prestazioni che saranno svolte e quindi non necessariamente dalla persona che svolgerà il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione? Qualora non si trattasse di Legale rappresentante di una società, la persona che effettuerà il sopralluogo, dovrà presentarsi munito di delega?

RISPOSTA N. 4

Per la ricognizione dei luoghi occorre far riferimento a quanto puntualmente dettato al punto 9 del Disciplinare di gara, ossia che il sopralluogo dovrà essere effettuato dal professionista indicato per lo svolgimento della prestazione di CSE.

QUESITO N. 5

In riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento del requisito al punto 7b del disciplinare: *"di avere espletato negli ultimi dieci anni (2004 – 2013) servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di importo globale (IVA esclusa) non inferiore a due volte il corrispondente importo lavori indicato al precedente paragrafo 3) e pertanto pari a Euro 31.172.600,00 (Euro 15.586.300,00 x 2)".* Tale requisito è soddisfatto se sono stati prestati servizi di cse, per le categoria al punto 3 del disciplinare, la cui somma complessiva degli importi è di almeno 31.172.600,00 oppure bisogna soddisfare il doppio degli importi delle singole categorie al punto 3 del disciplinare?.

RISPOSTA N. 5

Il punto 7.1 b) del Disciplinare indica esattamente il parametro di riferimento e precisamente i servizi di CSE per lavori di importo globale non inferiori a due volte l'importo dei lavori. Non vengono richiamate categorie e/o classifiche di lavoro o di prestazione